



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

Formazione e accesso all'albo degli Ingegneri

Problematiche e prospettive

Roma, dicembre 2015

INDICE

Premessa	Pag.	2
1. Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria e modalità di accesso all'Albo degli Ingegneri		4
2. Richiesta di intervento in ordine al contenuto della circolare MIUR n. 2100 del 6 giugno 2012 e all'ammissibilità dei laureati in Architettura vecchio ordinamento a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere e alla conseguente iscrizione nel relativo albo		8
3. Introduzione di un tirocinio facoltativo per gli Ingegneri, della durata di 6 mesi, con conseguente possibilità di semplificazione delle procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale		12
4. Richiesta di intervento al fine di promuovere la stipula delle convenzioni fra Consigli Nazionali e Università in materia di formazione continua, di cui all'art. 7, comma 4, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137		14
5. Richiesta di intervento rispetto alla <i>bad practice</i> delle Università nei confronti dei docenti-commissari e modifica della procedura di designazione dei "membri aggregati"		15
6. Richiesta di intervento rispetto alla Convenzione ANVUR-QUACING per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR-ACE		18

Premessa

Con l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, recante “Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, i vecchi corsi universitari quinquennali o, in alcuni casi, quadriennali hanno lasciato il posto ad un percorso formativo composto da una prima *tranche* della durata di tre anni, utile al conseguimento della *laurea di primo livello*, seguita da un ulteriore biennio facoltativo, volto a conseguire la *laurea specialistica* di secondo livello. Nel 2004, poi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270, di modifica del Regolamento 509/1999, l'ordinamento universitario è stato ulteriormente ridefinito e, tra le altre modifiche apportate, la laurea di secondo livello ha preso il nome di *laurea magistrale*.

Rispetto al vecchio ordinamento universitario, tuttavia, i cambiamenti apportati dai decreti 509/99 e 270/04 non si sono limitati al solo frazionamento del percorso formativo, ma hanno contribuito a rivoluzionare radicalmente la stessa organizzazione dei corsi di laurea, provvedendo all'introduzione dei “crediti formativi universitari” (CFU), a ciascuno dei quali corrispondono 25 ore di lavoro per ogni studente. Per il conseguimento della laurea di primo livello, in particolare, si rendono necessari 180 crediti, mentre per la laurea magistrale ne sono richiesti ulteriori 120.

Come ovvio, in seguito all'entrata in vigore di tali norme le università si sono viste costrette a riorganizzare completamente l'offerta formativa di riferimento, provvedendo a scegliere, fra le varie opzioni a disposizione, quali e quanti corsi attivare, di quale tipologia (primo livello triennale o magistrale biennale) e di quale classe di laurea. A titolo esemplificativo, si ricorda che nell'anno accademico in corso 2015-2016 sono stati attivati in Italia ben **839** corsi di laurea, attinenti agli studi ingegneristici, suddivisi tra corsi di primo e di secondo livello.

A rendere ulteriormente complesso lo scenario dettato dal quadro normativo di riferimento, la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha, poi, disposto una riorganizzazione dei *dipartimenti universitari*, che hanno assunto anche funzione didattica, con conseguente scomparsa delle *facoltà*, eventualmente sostituite da una “struttura di raccordo” tra dipartimenti, nonostante alcuni atenei abbiano scelto di conservare, al loro interno, la preesistente distinzione in facoltà.

Come ovvio, i cambiamenti introdotti non hanno riguardato il solo sistema universitario, ma hanno prodotto un impatto considerevole anche sul mondo delle professioni regolamentate. All'interno di ciascun Ordine e/o Collegio territoriale, ad esempio, è stato necessario provvedere all'adeguamento dell'intera struttura degli albi o registri professionali, al fine di consentire l'iscrizione dei laureati di primo livello e di adeguarsi, più in generale, alle predette novità normative.

A tal scopo, il D.P.R. 328 del 2001 ha, dunque, introdotto la figura del professionista *iunior*, specificamente rivolta ai laureati di primo livello. Inoltre, si è provveduto a modificare e regolamentare l'accesso alle libere professioni, stabilendo la “corrispondenza” tra classi di laurea/laurea specialistica e le singole professioni,

nonché prevedendo, all'interno di ciascuna professione, la distribuzione delle classi di laurea tra i diversi settori dell'albo appositamente introdotti. In particolare, con riferimento alla professione di Ingegnere, sono attualmente previsti tre settori del relativo albo professionale: *civile ed ambientale, industriale e dell'informazione*. Occorre specificare anche che il testo del DPR 328/2001 non è stato aggiornato a seguito dell'introduzione della laurea magistrale, continuando per questo motivo a fare riferimento alle sole "lauree specialistiche".

Tali innovazioni normative sono sicuramente tra le concause del sensibile rallentamento della crescita del numero di iscritti all'albo professionale: se infatti tra il 2007 e il 2010 il numero di iscritti era aumentato di quasi 22mila unità, dal 2012 ad oggi l'incremento si è ridotto ad appena 5mila ingegneri in più e i 237.161 iscritti del 2015 costituiscono appena lo 0,7% in più rispetto al 2014. Inoltre per la prima volta dall'istituzione della sezione B, il numero di iscritti a tale sezione è nel 2015 in calo: 8.445 contro gli 8.783 del 2014.

Il tema della formazione degli ingegneri italiani è al centro dell'iniziativa del Consiglio nazionale degli Ingegneri. Il CNI è attore principale nella formazione accademica iniziale attraverso la sua partecipazione all'agenzia QUACING, per l'accREDITamento dei corsi di laurea in ingegneria; opera con gli Ordini territoriali e con la sua Scuola Superiore di Formazione per la formazione continua degli oltre 237.000 iscritti all'Albo; verifica e certifica le competenze specialistiche acquisite successivamente all'iscrizione all'Albo attraverso l'Agenzia CertIng, in collaborazione con ACCREDIA e UNI dove è presente, in posizione apicale, negli organi direttivi.

E' per questo che, alla luce delle numerose criticità prodotte dalle evoluzioni normative sopra ricordate, ci permettiamo di evidenziare **alcune delle questioni che necessitano più urgentemente di un intervento del MIUR**, in relazione alle quali si avanzano alcune richieste e/o proposte di intervento.

1. Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria e modalità di accesso all'Albo degli Ingegneri

Come illustrato nelle Premesse, lo scenario che emerge a più di 10 anni dall'inizio della riforma universitaria continua a caratterizzarsi per un'estrema frammentarietà e contraddittorietà, con evidenti ripercussioni anche sulla disciplina delle professioni regolamentate.

Analizzando, ad esempio, i corsi universitari appartenenti alle diverse classi di laurea che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da tempo evidenziato la presenza di alcuni aspetti del tutto incongruenti, che scaturiscono dall'applicazione congiunta delle diverse norme a disciplina della materia in oggetto. Sintetizzando, le principali problematiche tutt'ora riscontrabili riguardano:

1. la possibilità di accedere all'albo degli Ingegneri anche per laureati provenienti da dipartimenti (ex facoltà) incentrati su metodi e discipline piuttosto distanti dall'Ingegneria, quali Matematica, Fisica e Scienze naturali; a tale riguardo, si rammenta come il D.P.R. 328/2001 avesse già, di fatto, sancito la possibilità che ad accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale fossero anche laureati provenienti da altre facoltà, quali Architettura e Scienze naturali, matematiche e fisiche; con l'abolizione delle "facoltà", la classe di laurea resta l'unico valido riferimento, accomunando agli ingegneri anche i laureati provenienti da dipartimenti diversi da quelli ingegneristici in senso stretto;
2. l'impossibilità, al contrario, per alcuni laureati delle classi di laurea "puramente" ingegneristiche, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, come ad esempio accade per i laureati della classe di laurea magistrale *LM-44 in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria*;
3. la non corrispondenza biunivoca tra corso di studi e settore dell'albo professionale a cui è possibile iscriversi previo superamento dell'esame di Stato; alcuni corsi, infatti, come ad esempio quelli di laurea magistrale in *LM-21 Ingegneria biomedica* e *LM-31 Ingegneria gestionale*, permettono l'iscrizione in più settori dell'albo professionale, mentre alcune ipotesi "anomale", quale quella relativa alla classe di laurea *LM-26 Ingegneria della sicurezza*, consentono persino l'iscrizione in tutti e tre i settori dell'albo professionale;

4. l'incoerenza tra corsi di primo e secondo livello per quanto riguarda l'accesso all'albo professionale; a tale proposito, tuttavia, va riscontrato una parziale armonizzazione della disciplina, ottenuta in seguito alla istituzione dei cd. *corsi interclasse*, che hanno in parte uniformato il "percorso" triennale a quello magistrale per quanto concerne gli sbocchi professionali; con la creazione dei corsi "interclasse", in particolare, si è in parte superata la disparità precedentemente prevista fra alcuni laureati di secondo livello, quali quelli in *Ingegneria dell'automazione (LM-25)*, *Ingegneria gestionale (LM-31)* e *Ingegneria biomedica (LM-21)*, che potevano decidere liberamente se iscriversi al settore industriale dell'albo o a quello dell'informazione, e i loro colleghi di primo livello, che potevano accedere unicamente ad un settore dell'albo, in base alla classe di appartenenza; tuttavia, continua ad apparire paradossale quanto, invece, previsto per i laureati in Ingegneria matematica ed in Ingegneria fisica: mentre, infatti, i titoli di primo livello (*classe L-8*) permettono l'accesso all'albo nel settore dell'informazione, i corrispondenti corsi di laurea magistrale (*classe LM-44*) non consentono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, impedendo di fatto l'accesso degli stessi al relativo albo professionale;
5. elevata difformità di contenuti nei percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea di atenei diversi, cui consegue che corsi con la medesima denominazione rischiano, talvolta, di formare laureati in possesso di conoscenze anche sensibilmente dissimili; in particolare, da una recente indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in cui sono stati posti a confronto tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio ingegneristici degli atenei italiani, è emerso molto chiaramente come il "peso" attribuito ai diversi insegnamenti vari in misura estremamente sensibile da un'università all'altra; sempre dall'analisi dei piani di studio relativi ai diversi corsi di laurea, è emerso, altresì, come i percorsi formativi offerti non sempre appaiono fornire allo studente tutte le competenze attinenti al relativo profilo professionale, con la conseguenza che i laureati nelle discipline tecnico-ingegneristiche risultano sempre più spesso sforniti di una completa formazione "di base", indispensabile al momento dell'inserimento del laureato nel mondo del lavoro;
6. scarsa considerazione del titolo di laurea di primo livello (cd. triennale) nelle materie ingegneristiche ai fini dell'inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro; da studi recenti, inoltre, è emerso come l'introduzione delle cd. lauree brevi non avrebbe contribuito neanche al miglioramento della situazione relativa agli abbandoni e alla permanenza degli studenti all'interno dell'Università; i dati più aggiornati, infatti, indicano **che ben l'82% dei laureati di primo livello nel corso dell'anno 2013 si è iscritto ad un corso di laurea magistrale**; a ben vedere, infatti, l'apparente ottimismo della statistiche "ufficiali" sarebbe dovuto al fatto che il conteggio relativo ai tempi

medi di conseguimento del titolo si interromperebbe al conseguimento del titolo di primo livello, ripartendo da zero per il biennio magistrale; in particolare, da una stima del Centro Studi CNI, condotta sulla base dei dati forniti dal MIUR, emerge come circa un terzo dei laureati di primo livello abbia conseguito il titolo "triennale" non prima di quattro-cinque anni di corso e che, prendendo a riferimento una coorte di immatricolati, poco meno della metà abbia cambiato corso di laurea o, addirittura, abbandonato gli studi universitari.

Proposte di intervento

Alla luce delle summenzionate criticità, appare evidente la necessità di un **tempestivo intervento da parte dell'Autorità**, volto a riordinare e uniformare integralmente la disciplina attualmente in vigore in materia di Università, al fine di conferirle una maggiore coerenza e di scongiurare, così, ogni ulteriore eventuale conflitto di interpretazione e/o applicazione di detta normativa, limitando le possibili paradossali conseguenze che da tale applicazione potrebbero derivare.

In particolare, la riforma richiesta dovrebbe avere ad oggetto, quanto meno, gli **ambiti di intervento di seguito riportati**.

1. **Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi settori dell'Albo professionale degli Ingegneri**, al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate, derivanti dall'esistenza di numerosi profili di disallineamento fra le norme attualmente in vigore.
2. **Rafforzamento dell'uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei**.

Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, anche attraverso l'implementazione di un monitoraggio continuo dell'offerta formativa ingegneristica italiana in collaborazione con la Copl (Conferenza per l'Ingegneria), diviene necessario promuovere una più uniforme articolazione dei corsi di studio attraverso meccanismi premiali quali la semplificazione delle prove di accesso alla professione per i corsi di laurea certificati dal QUACING.

3. **Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello (cd. lauree triennali) nelle discipline ingegneristiche in due sub-categorie alternative**.

In tal modo, il percorso di laurea “breve”, che finora ha ottenuto il risultato meno positivo in termini di inserimento nel mondo del lavoro dei relativi laureati, verrebbe suddiviso in due sotto-percorsi alternativi, quali:

- laurea di primo livello “professionalizzante”, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un’occupazione, specialmente all’interno dei diversi settori dell’industria tecnica;
- laurea di primo livello “propedeutica”, per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento, pertanto, della laurea specialistica o magistrale.

4. Introduzione di un corso di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico quanto meno all’iscrizione al settore “civile e ambientale” dell’Albo degli Ingegneri.

L’istituzione del “Ciclo Unico”, tuttavia, già prevista dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dal successivo DM 25 novembre 2005 per la facoltà di Giurisprudenza, non dovrebbe comportare una diminuzione, né tanto meno l’abolizione, dei corsi di laurea di primo livello, che continuano a rappresentare uno strumento di fondamentale importanza per i professionisti appartenenti a determinate categorie dell’area tecnico-scientifica, quali i Geometri e i Periti Industriali, specialmente in vista del possibile innalzamento del titolo minimo di studio richiesto per l’accesso alle relative professioni.

2. Richiesta di intervento in ordine al contenuto della circolare MIUR n. 2100 del 6 giugno 2012

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende sottoporre alla attenzione dell'Autorità una problematica di grande attualità e rilevanza per gli Ordini provinciali degli Ingegneri, che stanno ricevendo istanze di iscrizione all'albo da parte di soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento in Architettura sulla base di un pronunciamento del MIUR del 2012, di cui *infra*, in forza del quale alcune Università procedono ad ammettere laureati in Architettura secondo il previgente ordinamento all'esame di abilitazione per la professione di Ingegnere.

E' convinzione del CNI, infatti, che la circolare della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario del MIUR, prot. n. 2100 del 6/06/2012, avente ad oggetto "*Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali*", inviata ai Rettori di tutte le Università, abbia introdotto una **non consentita equiparazione tra titoli di studio previsti ai fini dei pubblici concorsi e titoli accademici validi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.**

In particolare si vuole sottolineare la problematica relativa all'equiparazione della laurea in Architettura conseguita secondo l'ordinamento previgente alla laurea specialistica di nuovo conio in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S). Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per salvaguardare le lauree conseguite secondo l'ordinamento previgente, sono state disposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equiparazioni, o meglio equipollenze, tra queste e quelle conseguite secondo l'ordinamento vigente. Tali equipollenze hanno creato dubbi interpretativi relativi al loro ambito di applicazione.

E' indispensabile richiamare il quadro normativo di riferimento. Occorre, pertanto, prendere le mosse dall'art 47, comma 2, del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, il quale, nel prevedere i requisiti richiesti per l'accesso agli esami di stato, in cui è compresa anche la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S – nuovo ordinamento), nulla dispone in merito alle lauree in Architettura rilasciate secondo il vecchio ordinamento, non menzionate come titolo idoneo per l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. Per il settore civile e ambientale, a norma dell'art 47 D.P.R. n. 328/2001, sono infatti

¹ Recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*". Trattasi di un Regolamento delegato in attuazione dell'art. 1, comma 18 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

ammessi all'esame di stato coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- **Classe 4/S o LM-4** - Architettura e ingegneria edile
- **Classe LM-24**- Ingegneria dei sistemi edilizi
- **Classe 28/S o LM-23** - Ingegneria civile
- **Classe 38/S o LM-35** - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio.

Assumono interesse, ai nostri fini, anche gli articoli 7 ed 8 del precitato Regolamento, in quanto introducono disposizioni che consentono di attribuire uno specifico valore alle varie classi di laurea e di conservare e/o salvaguardare i titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento, sempre ai fini della partecipazione agli esami di stato.

Dalla lettura del Regolamento in questione emerge in modo chiaro che la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S) del nuovo ordinamento costituisce requisito per l'ammissione agli esami di stato tanto per la professione di architetto quanto per quella di ingegnere. Ma nulla viene precisato per i possessori delle lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento; sicché, gli Architetti laureatisi secondo il vecchio ordinamento, in virtù di tale disposizione, non potrebbero sostenere l'esame di stato per svolgere la professione di Ingegnere. Ciò in coerenza con l'art. 8 sopra richiamato, il quale dispone che *"coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II..."*.²

La situazione normativa non muta, anzi viene confermata dal D.L. n. 107 del 10 giugno 2002, convertito in legge 1 agosto 2002 n. 173³.

Successivamente, è stato emanato il decreto interministeriale 9 luglio 2009⁴, che ha dato luogo alle interpretazioni di cui *infra*, il quale dispone che *"i diplomi di*

² In tal senso è anche la circolare del MIUR n. 2126 del 22 maggio 2002, la cui *ratio* è quella di non consentire ai laureati secondo il vecchio ordinamento, sprovvisti di quelle nozioni conseguite durante i rispettivi corsi di laurea, di poter esercitare una professione diversa da quella per la quale essi si sono laureati.

³ Art. 1, comma 1: *"I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328."* Sul punto si rinvia alla conforme ordinanza MIUR del 22 gennaio 2007.

⁴ Esso è stato adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (la partecipazione di tale Ministro, come si vedrà, non è senza significato). Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009.

laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte del presente decreto.” Ed in particolare, nella tabella allegata, per quanto interessa in questa sede, sono riportate varie “colonne”: nella prima il diploma di laurea in Architettura secondo il vecchio ordinamento (R.D. 30 settembre 1938, n. 1562, modificato dal D.M. 24 febbraio 1993); nella terza il diploma di lauree specialistiche in Architettura del paesaggio (Classe 3/S) ed Architettura e ingegneria edile (Classe 4/S) ex D.M. 509/1999; nella quarta il diploma di lauree magistrali in Architettura del paesaggio (Classe LM-3) ed Architettura e Ingegneria edile-architettura (Classe LM-4) ex DM n.270/2004⁵. Viene peraltro specificato nelle premesse che *“nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni.”*

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 9 luglio 2009, sono sorti diversi contenziosi aventi ad oggetto richieste di ammissione agli esami di stato da parte di singoli laureati in possesso di diplomi di laurea “vecchio ordinamento”. In attesa di una revisione dell'intera materia relativa agli esami di stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha emesso la circolare n. 2100 del 6 giugno 2012 (avente ad oggetto: “Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree Specialistiche e Magistrali”), in cui afferma che *“le equiparazioni previste per l'accesso ai pubblici concorsi potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato per le professioni regolamentate”*. Il Ministero ritiene quindi che *“la tabella di equiparazione tra i titoli annessa al decreto ministeriale 9 luglio 2009, con l'annessa, possa essere considerata valida anche ai fini dell'accesso agli esami di stato”*.

Appare evidente, pertanto, che la Direzione Generale per l'Università abbia reso una interpretazione estensiva del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 ai fini dell'ammissibilità all'esame di Stato.

Così facendo, tuttavia, tale Direzione non ha correttamente inteso né applicato la *ratio* del predetto decreto ministeriale.

Il contenuto di tale circolare, secondo cui le equipollenze previste dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 devono essere estese anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato, non appare condivisibile, in quanto le suindicate equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge, non

⁵ Si fa presente che analogo decreto interministeriale, sempre di pari data e pubblicato sullo stesso numero della Gazzetta (n. 233 del 2009) equipara la laurea di Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (ex DM 509/1999) alle lauree di Scienza dell'architettura (L-17) e di Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23) (ex DM 270/2004), sempre ai medesimi fini.

potendo essere estese *in via analogica* da un atto amministrativo (con natura, peraltro, di circolare). La circolare, infatti, secondo la pacifica opinione di dottrina⁶ e giurisprudenza, consiste in un mero atto di indirizzo volto a dare istruzioni di servizio alle autorità inferiori. Si tratta di un atto amministrativo con effetti interni alla stessa amministrazione che l'ha adottato (ossia nei confronti delle Università che consentono le iscrizioni agli esami di stato in Ingegneria dei laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento), non ha forza di legge né di regolamento. E' peraltro sorprendente che la suindicata circolare, ancorché successiva alle sentenze del Tribunale Amministrativo di Trento e soprattutto del CGA Regione Sicilia⁷, non esprima la benché minima motivazione⁸ tale da far propendere per l'indirizzo ivi indicato, contrario alla giurisprudenza.

E' da ritenere, inoltre, che il contenuto della circolare emessa dal MIUR non sia pertinente, in quanto le equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge (quindi, si definiscono *tipiche e nominate*) non potendo essere estese in via analogica. Pertanto, avendo il D.M. 5 maggio 2004, e successivamente il D.M. 9 luglio 2009, sancito la parificazione dei percorsi formativi di Architetto e di Ingegnere edile (vecchio ordinamento) soltanto in ordine all'accesso ai concorsi pubblici, tale equiparazione non può ritenersi operante ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione professionale.

Ciò premesso, poiché l'attestazione dell'esame di Stato da parte di un Ateneo appare atto vincolante nei confronti dei Consigli degli Ordini territorialmente competenti, in presenza di una domanda di iscrizione all'Albo, **si chiede che codesto Ministero – competente in materia – riconsideri espressamente al più alto livello la questione, alla luce del presente contributo e delle indicazioni provenienti dal Giudice Amministrativo, adottando un pronunciamento che prenda il posto della nota datata 6/06/2012 e fornisca corrette indicazioni alle Università**, affinché sia adottato, da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, un comportamento uniforme e conforme alle leggi di settore.

⁶ V. tra tutti Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, XVI ed., Milano, 2014, 376.

⁷ Si tenga presente che l'unica sentenza che afferma l'equipollenza in discorso, emanata dal TAR Catania n. 1170/2009, poi riformata in sede di appello, come sopra riportato, motiva la sua decisione invocando una sorta di «*inammissibile discriminazione a fronte di situazioni sostanzialmente uguali*» e che la laurea in Architettura (vecchio ordinamento) «*rispetta gli standard europei...sia per quanto concerne la durata degli studi (almeno quadriennali, sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi)*». Appare di certo inutile segnalare a codesto Ministero la sostanziale diversità degli studi e dei percorsi formativi della laurea in Architettura del vecchio ordinamento con quelli della laurea in Ingegneria edile.

⁸ Non potendo certo – ad avviso dello scrivente – definirsi una congrua e valida motivazione la menzione della «mole notevole di contenzioso» sul punto, verificatasi in precedenza.

3. Introduzione di un tirocinio facoltativo per gli Ingegneri, della durata di 6 mesi, con conseguente possibilità di semplificazione delle procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale

Come noto, nell'ambito della riforma degli Ordinamenti professionali, l'art. 3, comma 5, lett c) del D.L. 138/2011 (convertito con Legge n. 148/2011), è intervenuto a stabilire, come nuovo principio di carattere generale, che *“la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione”*.

Successivamente, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012 ha previsto che *“Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. (...) Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione”*.

Alla luce di tale normativa di riferimento, e ferma restando l'obbligatorietà del tirocinio per le sole professioni per cui esso sia richiesto per legge, si ritiene opportuna **introdurre la facoltà, anche per gli Ingegneri, di svolgere un tirocinio professionale della durata massima di 6 mesi** presso un professionista affidatario, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del sopra citato Decreto, ovvero presso le pubbliche amministrazioni o presso enti o professionisti di altri Paesi (art. 6, comma 4, D.P.R. 137/2012).

Lo svolgimento facoltativo del tirocinio, inoltre, dovrebbe ragionevolmente essere **accompagnato da una semplificazione nello svolgimento delle diverse prove**, scritte e orali, in cui consiste l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate.

Si rammenta infatti come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Ingegneri siano attualmente previste:

1. una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
2. una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

3. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
4. una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Tuttavia, gli iscritti nella sezione B dell'albo, ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A, sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

Come ovvio, date le differenze di disciplina rispetto al tirocinio obbligatorio previsto dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, **si demanda a un successivo regolamento la definizione delle norme relative allo svolgimento del tirocinio facoltativo per gli Ingegneri**, nonché alla conseguente semplificazione delle prove da sostenere nell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, da emanarsi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, sentito il Consiglio nazionale degli Ingegneri.

4. Richiesta di intervento al fine di promuovere la stipula delle convenzioni fra Consigli Nazionali e Università in materia di formazione continua, di cui all'art. 7, comma 4, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Come noto, il D.P.R. 137/2012 ha introdotto l'obbligo di formazione continua del professionista, al fine specifico *“di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale”* (art. 7, comma 1), introducendo, accanto al concetto di “credito formativo universitario”, quello di “credito formativo professionale”, quale unità di misura della formazione continua.

Tale decreto, oltre a prevedere che i Consigli Nazionali degli Ordini e/o Collegi professionali provvedessero a definire, con proprio regolamento, le modalità di espletamento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti nei relativi albi o registri, demandava a successive convenzioni, da stipulare fra Consigli Nazionali e Università, la possibilità di stabilire *“regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari”* (cfr. art. 7, comma 4, D.P.R. 137/2012).

Tuttavia, a più di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, **la disposizione relativa alla sottoscrizione degli accordi fra Consigli Nazionali e Università risulta inattuata.**

Pertanto, **si sollecita l'intervento di Codesto Ministero**, affinché sensibilizzi gli enti e/o istituti universitari rispetto alla necessità di **procedere tempestivamente all'attuazione delle predette disposizioni normative**, stabilendo, in accordo con i Consigli Nazionali degli Ordini e/o Collegi professionali, le modalità con cui provvedere al reciproco riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari) e CPF (crediti professionali formativi).

A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri propone l'organizzazione di **tavoli di confronto dedicati con i referenti delle strutture universitarie**, al fine di accelerare le tempistiche per la definizione dei relativi accordi.

5. Richiesta di intervento rispetto alla *bad practice* delle Università nei confronti dei docenti-commissari e modifica della procedura di designazione dei “membri aggregati”

Come già segnalato in precedenza a Codesto Ministero, presso alcune Università pubbliche è stata riscontrata una prassi, certamente anomala, che riguarda il trattamento riservato ai docenti che siano chiamati di svolgere il ruolo di commissari in occasione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale, che si svolgono presso le Università stesse.

Come noto, ai sensi del comma 7 del DM 9 settembre 1957, come integrato e modificato dal decreto 26 ottobre 1964, n. 654, viene stabilito che le Commissioni esaminatrici siano costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede alla nomina del relativo Presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o a riposo e a selezionarne i membri servendosi di apposite “terne” di potenziali commissari, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

In quanto direttamente designati dall'Autorità ministeriale, pertanto, è di tutta evidenza come i membri delle commissioni giudicatrici espletino il loro ruolo in ottemperanza ad uno specifico dovere d'ufficio. Conseguentemente, nell'esercizio del loro ruolo “pubblicistico”, tali soggetti saranno liberi da qualsiasi vincolo gerarchico o di altra natura, imposto da parte dell'Università, a cui non è attribuita, infatti, alcuna discrezionalità rispetto all'individuazione del soggetto destinatario della nomina.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare chiaro come **l'attività svolta dal docente in qualità di commissario d'esame non assuma in nessun caso carattere di “collaborazione” o di “consulenza” per conto del Ministero designante o dell'Università** presso la quale si svolgono le prove dell'esame di Stato, né per quanto attiene al contenuto della prestazione oggetto dell'incarico, né per quanto attiene al regime fiscale di tale attività, trattandosi di mera prestazione occasionale svolta in adempimento a obblighi di legge.

Risultano, quindi, incomprensibili e assolutamente **non giustificabili le iniziative autonomamente intraprese da alcune Università**, che assoggettano i docenti designati a partecipare alle commissioni di esame alla disciplina in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013, assimilando a tal fine le relative prestazioni alle attività di “collaborazione e consulenza” previste dall'art. 15 del relativo Decreto, e pretendendo, altresì, che il dipendente pubblico investito del dovere d'ufficio di far parte della commissione esaminatrice debba preventivamente

chiedere autorizzazione al proprio superiore gerarchico, come se si trattasse di una qualsivoglia attività da esercitare “esternamente” rispetto all'amministrazione di appartenenza.

Pertanto, al fine di garantire quanto più possibile la regolarità e l'efficacia dell'espletamento del ruolo dei commissari di esame, che trova implicito riconoscimento direttamente nell'art. 33 della Costituzione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene a **richiedere un intervento di Codesta Autorità, affinché renda le proprie direttive ed indicazioni ai Rettori e ai Direttori generali delle Università**, in modo da arginare le numerose pratiche in uso, tese all'assimilazione dei commissari d'esame a meri prestatori di “collaborazione” o “consulenza” professionale, ponendo fine a tali inaccettabili forme di attribuzione surrettizia di discrezionalità in capo a funzionari e/o a dirigenti delle Università stesse.

In merito alla **costituzione e alla composizione delle Commissioni** per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, risulta tutt'ora applicabile il **DM 9 settembre 1957 e ss.mm.ii.**, che disciplina anche lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere.

La vigenza di tali norme, anche in seguito alle evoluzioni susseguites in materia di professioni regolamentate, è pienamente confermata dall'**art. 5, comma 4, del DPR 328/2001**, che dispone che *“Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame”*.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Decreto, oltre ai membri supplenti, per ciascuna Commissione esaminatrice possono essere nominati, qualora **manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame**, dei **membri “aggregati”**, scelti fra soggetti esperti negli ambiti di interesse, preferibilmente fra docenti della sede ove si svolgono gli esami o, in mancanza, della sede universitaria vicinior.

Con specifico riferimento agli **esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere**, la norma prevede *“l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal Presidente di ciascuna Commissione, qualora mancano tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria in cui i candidati chiedono abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento”*.

A parere di Codesto Consiglio, tuttavia, negli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere la nomina dei membri aggregati delle Commissioni esaminatrici **dovrebbe necessariamente intervenire ad opera dei singoli Ordini provinciali**, essendo l'aggregazione prevista al fine specifico di **supplire alla mancanza di competenze specialistiche** degli altri componenti delle singole Commissioni, rispetto ad alcune delle materie che debbano formare oggetto delle prove di esame.

Gli Ordini territoriali degli Ingegneri, pertanto, rappresentano certamente i soggetti più qualificati al fine di selezionare i membri aggregati delle Commissioni esaminatrici, **facendosi carico, inoltre, delle spese relative alle procedure di designazione.**

Tale soluzione, inoltre, appare maggiormente in linea con quanto previsto dalla **circolare ministeriale emanata in data 25 settembre 1980**, in cui, con riferimento ai casi eccezionali in cui risultasse assolutamente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non siano stati designati dagli Ordini o dai Collegi professionali, **si raccomanda sempre e comunque di interpellare preliminarmente gli Ordini medesimi**, al fine di sollecitare il pronto invio di ulteriori designazioni al Ministero.

6. Richiesta di intervento rispetto alla Convenzione ANVUR-QUACING per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR-ACE

Il CNI insieme alla Fondazione CRUI, all'ANCE, a CoPI (Conferenza dei Presidi di Ingegneria, ora Copl – Conferenza per l'Ingegneria) e, su indicazione di Confindustria, il Centro Ricerche FIAT e Finmeccanica, ha fondato, nel 2010, **QUACING**, l'Agenzia di Certificazione della Qualità e Accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio di Ingegneria.

Scopo dell'Agenzia **QUACING** è certificare (e garantire) sia la "qualità" sia la "rilevanza" dei corsi di studio in ingegneria, a qualunque livello. L'accREDITamento di un Corso di Studio in Ingegneria è il risultato di un processo volto ad attestare la sua adeguatezza come percorso di accesso alla professione ingegneristica che si ottiene mediante verifiche periodiche, sulla base di standard accettati, da parte di gruppi di valutatori indipendenti, comprendenti sia accademici che professionisti.

Quacing, è affiliata a ENQA, l'*European Association for Quality Assurance in Higher Education*, ed è membro di ENAEE, l'*European Network for Accreditation of Engineering Education*, il network delle Agenzie Europee di accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio di Ingegneria che, nel 2012, l'ha autorizzata a rilasciare l'accREDITamento con il proprio marchio.

Il sistema di accREDITamento EUR-ACE è basato su un insieme di standard che identificano i programmi di insegnamento ingegneristico di alta qualità (sia in Europa che in ambito extraeuropeo), e abbraccia tutti i profili e tutte le discipline dell'ingegneria, riconosciute a livello internazionale.

Il suo attestato permette:

- all'università il riconoscimento della qualità del proprio percorso di laurea;
- al laureato l'acquisizione del titolo Eur-ing spendibile nei paesi Ue, visto che i corsi accREDITati sono inseriti automaticamente nel Feani Index (Federazione europea delle associazioni nazionali ingegneri);
- alle imprese, infine, la sicurezza di avvalersi di professionisti dotati di competenza qualificata e certificata.

In Italia hanno chiesto l'accREDITamento EUR-ACE una quarantina di corsi di studio in ingegneria. Tra questi *Quacing* ne ha certificati 30 (14 di primo ciclo, di tutte

le tre classi di laurea, e 16 di laurea magistrale) afferenti al Politecnico di Milano, al Politecnico di Torino, e all'Università di Salerno. Altri sette, afferenti all'Università di Roma La Sapienza e all'Università di Firenze, sono in corso di accreditamento.

Proprio in questi giorni *Quacing* sta apportando modifiche allo Statuto, limitando la qualifica di soci 'fondatori' ai soli Copl e CNI; ciò al fine di ridurre il carattere accademico che finora ha caratterizzato l'Agenzia, mettendola sullo stesso piano delle altre agenzie europee, costituite in genere dall'organizzazione professionale degli ingegneri con, come interlocutore accademico, solo quello di riferimento dell'ingegneria.

L'accREDITAMENTO di questi corsi, in Europa, avviene infatti secondo il modello EUR-ACE, approvato dalla Commissione UE. E questo anche in quei Paesi ove esiste un Agenzia pubblica di accreditamento come l'ANVUR: basti citare la CTI - *Commission des Titres d'Ingénieur*, in Francia o l'*Instituto de Ingeniería de España* in Spagna, appunto, dove opera l'ANECA, omologo dell'Anvur.

Proprio per queste ragioni con ANVUR è stato avviato un percorso che dovrebbe portare ad una specifica Convenzione per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR-ACE, rilasciati dall'Agenzia *QUACING*, ai fini dell'accREDITAMENTO AVA, attuato dall'ANVUR. La stipula non è ancora avvenuta, perché l'ANVUR era in fase di rinnovo del Consiglio Direttivo. Ora che questo si è insediato, sarebbe opportuno sbloccare la situazione che sta frenando lo sviluppo dell'accREDITAMENTO dei corsi di laurea di ingegneria italiani, con ricadute negative sulla riconoscibilità dei nostri titoli a livello internazionale.